



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

69/2013
MAGGIO/10/2013 (*)
21 Maggio 2013

**NESSUNA NORMA PRIMARIA
PRESCRIVE CHE IL DURC PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI
APPALTO DEBBA RIFERIRSI
ALL'APPALTO SPECIFICO.
QUESTO E' L'IMPORTANTE
PRINCIPIO SANCITO, CON
L'ORDINANZA N° 1465 DEL 23 APRILE
U.S., DAL CONSIGLIO DI STATO.**

Introdotta nel nostro ordinamento positivo dalla Legge n° 266/2002 e regolamentata dal D.M. 24/10/2007, il Documento Unico di Regolarità Contributiva ha mandato in soffitta i "vecchi" certificati di regolarità contributiva rilasciati autonomamente dai singoli Enti (*normalmente INAIL, INPS e, per le aziende del settore, dalle Casse Edili*). E' stato, fin dal primo momento, accolto, sotto i migliori auspici, dai Professionisti e dalle Aziende quale semplificazione amministrativa.

Purtroppo, però, ad oggi, il DURC è diventato, troppo spesso, l'ossessione quotidiana degli operatori del settore: aziende sull'orlo del fallimento per un certificato emesso con "esito negativo" con conseguente blocco dei pagamenti da parte dei committenti, Consulenti del Lavoro a rincorrere le (*ahinoi !!!*) frequenti manchevolezze degli Enti previdenziali ed assicurativi (*id: INPS/INAIL*), preavvisi di irregolarità "dimenticati".....

A tali difficoltà prettamente operative, bisogna aggiungere l'assurdo burocratico, prettamente nostrano, della **necessità di richiedere molteplici documenti di regolarità, ognuno contenente la specifica dicitura richiesta dall'occasione** (*"lavori privati in edilizia", "aggiudicazione gara", "verifica autocertificazione", "liquidazione fattura" ecc.*) quand'anche l'azienda sia già in possesso di un attestato di regolarità *"fresco di giornata"* ma, recante una causale diversa da quella richiesta.

In tale contesto, è da inquadrare, piacevolmente, **l'ordinanza del Consiglio di Stato n° 1465 del 23 aprile 2013.**

Il fatto storico:

l'azienda, "seconda classificata" in una gara per l'aggiudicazione di un servizio di vigilanza, ricorreva al Tribunale Amministrativo Regionale al fine di ottenere l'esclusione della società risultante aggiudicataria dell'appalto, sostenendone la mancata regolarità contributiva. A riprova di tale affermazione, la ricorrente evidenziava che, il DURC allegato all'offerta

dall'aggiudicataria non era riferito espressamente alla specifica gara di appalto, in quanto recante una differente dicitura.

Successivamente, la "querelle" è approdata, in seconde cure, presso il Consiglio di Stato.

Orbene, i Giudici di Palazzo Spada, nel rigettare le doglianze della ricorrente, hanno avuto modo di sottolineare come, **la normativa disciplinante il rilascio del certificato di regolarità contributiva non preveda, in nessun punto, che il DURC debba riferirsi alla specifica gara di appalto.**

Pertanto, a giudizio dei Giudici amministrativi, le disposizioni contenute in alcune circolari (cfr. ad esempio INAIL n° 7/2008, Ministero del Lavoro n° 35/2010, INPS n° 145/2010) in quanto difformi dalla norma, non possono essere considerate rilevanti, essendo da ritenersi *contra legem* (cfr. Consiglio di Stato, pronuncia n° 6487 del 18/12/2012).

A questo punto sarà interessante verificare il comportamento operativo delle Stazioni Appaltanti.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA